

Position Paper condiviso sul D.lgs efficienza energetica

Nell'ambito delle Audizioni informali dell'esame dell'atto
del Governo n. 90 - D.Lgs Efficienza energetica

rappresentanti di:

Asso-Consum, Assoutenti, Codacons, Codici, MDC

6, maggio - 2014

Autori: Responsabili Energia associazioni consumatori firmatarie



**ALLA C.A. DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA COMMISSIONI CONGIUNTE 10^a
SENATO E X CAMERA (1^a SEDUTA) SENATO DELLA REPUBBLICA AULA 10^a
COMMISSIONE**

Audizioni informali nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 90 (Efficienza energetica) di
rappresentanti di: Associazioni Consumatori

Sommario

- Significato di Efficienza energetica
- Quadro sintetico
- Le posizioni delle associazioni consumatori (comunicati stampa congiunti)
- Certificazione energetica
- Misurazione e distribuzione
- Proposte di modifica
- Ulteriori proposte di modifica integrative
- Formazione e informazione

“Molta spesa, poca resa. E' il paradosso della modernizzazione energetica italiana. Che si consuma sul più intollerabile nonsense. Ecco, ad esempio, il fiume di denaro prelevato in massima parte dalle bollette per incentivare malamente un mercato del fotovoltaico affidato troppo alla speculazione e troppo poco alla promozione di una filiera industriale nazionale. Ci siamo cascati e stiamo tentando di rimediare. Ma rischiamo di cascarci ancora. Sarebbe un peccato. Perché lo scenario energetico, spinto dalla tecnologia, ci offre solide opportunità di riscatto. O di nuovi clamorosi fiaschi” *Sole 24 ore 29/04/2014

Riflessioni sull'efficienza energetica:

Molto schematicamente, l'efficienza energetica di un sistema rappresenta la **capacità del sistema** stesso **di sfruttare l'energia** che gli viene fornita per soddisfare il cosiddetto fabbisogno, cioè per ottenere il risultato voluto. Minori sono i consumi relativi al soddisfacimento di un determinato fabbisogno, migliore è l'efficienza energetica del sistema in questione.

L'efficienza energetica è dunque un rapporto. Viene espressa da un numero da 0 a 1 (o, moltiplicandolo per cento, dalla percentuale da 0% a 100%). Lo 0% corrisponde allo “spreco” totale di un sistema che consuma energia senza produrre alcun risultato, mentre 100% è l'efficienza ottimale, dove ogni parte di energia immessa si trasforma in risultato. Entrambi sono casi puramente teorici, in quanto qualunque processo produce almeno qualche soddisfacimento del fabbisogno, mentre nessun processo fisico è in grado di trasformare l'energia senza sprechi e perdite.

Naturalmente si tratta poi di definire cosa si intende, di volta in volta, per sistema. In realtà si può parlare di efficienza energetica riferendosi a sistemi molto diversi: dalle prestazioni di un motore (il caso più noto alla maggior parte delle persone), a quelle di un comparto industriale, fino a quelle di un intero paese.

Se tutti i dati sono noti, ci sono formule matematiche che consentono di calcolare scientificamente il grado di efficienza energetica, ad esempio di un motore. Via via che il sistema si allarga e diventa più complesso, ci si deve scostare dalla stretta rappresentazione matematica dei dati per ricorrere a indicatori e statistiche che consentano di valutare con buona approssimazione il livello di prestazione energetica del sistema analizzato.

Più in generale dunque, per efficienza energetica si intende, in modo intuitivo, **la capacità di utilizzare l'energia nel modo migliore**. E ancora più generalmente con questa formula si indica un obiettivo tendenziale, quello del risparmio energetico negli “usi finali”: l’industria, i trasporti, l’agricoltura, le infrastrutture e le case in cui viviamo, con tutti i consumi energetici che comportano.

Dunque, sempre più spesso la definizione “efficienza energetica” indica quella serie di azioni di programmazione, pianificazione, progettazione e realizzazione che permettono, a parità di servizi offerti, di consumare meno energia. E, quando è riferita ad un sistema energetico nel suo complesso, indica la capacità di garantire un determinato processo produttivo o l’erogazione di un servizio (ad esempio il riscaldamento) attraverso l’utilizzo della minor quantità di energia possibile.

Tendiamo comunque ad attirare l’attenzione su un ulteriore significato della formula “efficienza energetica”: quello cioè che non limita il concetto al conteggio quantitativo dell’energia utilizzata nei vari sistemi, ma che valuta anche **l’evoluzione qualitativa delle fonti** di energia impiegata nei sistemi stessi.

Quadro sintetico

Proposte
Pago quel che consumo: divieto assoluto del consumo stimato anche in assenza di meccanismi non tele controllati.
Liberalizzazione della Distribuzione: risoluzione del conflitto d’interesse tra l’attività di produzione, distribuzione e vendita di Energia.
Fatturazione: mantenimento del bimestrale nel mercato tutelato, autonomia tra le parti nel libero mercato
Formazione: ruolo centrale nella formazione e informazione da parte delle associazioni consumatori e integrazioni dei programmi scolastici ministeriali
Dato di misura: riconoscimento esclusivo dell’uso del dato di misura di proprietà del consumatore ovvero colui che ha generato fisicamente il dato, determinando la scelta del suo utilizzo per i fini dell’efficienza e del consumo razionale.
Riorganizzazione degli incentivi : sulla fattispecie del modello incentivi per autoveicoli, elettrodomestici e mobili.
Prosumers: riconoscimento della figura del PROSUMERS. Produttore consumatore, ovvero colui che senza scopo di lucro produce e consuma per fini domestici, aziendali e per la mobilità, Energia elettrica o termica mediante l’uso di tecnologie efficienti e innovative senza gravare sulle reti e senza l’utilizzo delle infrastrutture.

Le posizioni pubbliche delle associazioni consumatori

Comunicato Stampa(1) del 16/04/2014

Direttiva efficienza Energetica: no ad un decreto senza confronto con i consumatori e sotto la pressione di Assoelettrica

Le associazioni consumatori **Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Codacons, Codici, Federconsumatori, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori,**

l'Italia recepisce tutt'altro

Consumatori: no a un DLGS senza aver sentito le necessità dei consumatori

“ tariffe vanno revisionate ma non secondo le indicazioni delle Lobby”

L'Italia si appresta a recepire la **Direttiva 2012/27 del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE**, mediante un **DLGS adottato** all'ultimo minuto che poteva essere oggetto di ampia discussione e dibattito come richiederebbe un provvedimento così importante per il Paese, anche alla luce del ruolo che l'Italia avrà durante il **semestre di presidenza Europea**, che la vedrà anche responsabile di monitorare il recepimento della direttiva nel resto della UE.

Insomma non solo non vi è stata alcuna discussione sulla materia, ma con questo decreto si modifica radicalmente la struttura della bolletta elettrica, eliminando la “progressività” all'insaputa di 30 milioni di utenze domestiche e premiando chi consuma di più.

Un vero paradosso se pensiamo che da tempo i Consumatori chiedono che l'introduzione delle politiche sull'efficienza e dei comportamenti dei consumatori finali siano volte al **risparmio e alla riduzione degli sprechi** alla luce della grande crisi che stiamo vivendo e del peso che le bollette energetiche hanno sempre più nei bilanci familiari e che la struttura tariffaria attuale, nata nel 1973 (quindi in piena emergenza energetica), è coerente perché incentiva il risparmio.

La beffa sta nel fatto che all'Art.11 dello schema di DLGS, va nella direzione di riformare la struttura tariffaria non più progressiva, scontrandosi di fatto con la attuale fase recessiva e cultura del risparmio energetico su cui si sposa con l'efficienza e su cui noi tutti sappiamo che è il futuro su cui lavorare. Come si può coniugare efficienza e risparmio se la bolletta non sarà più progressiva? Pertanto

le associazioni chiedono alle commissioni competenti lo stralcio dell'articolo 11, considerato che ha altri fini e nulla a che vedere con l'efficienza energetica.

I consumatori oltre alla revisione dell'attuale schema del DLGS, che dovrebbe contenere da subito elementi legati ad incentivare i comportamenti virtuosi dei consumi domestici, premiando di fatto chi fa effettivamente efficienza, sono d'accordo nel consentire l'elevazione della potenza da 3 a 4,5 kw senza maggiorazioni tariffarie e oneri per gli utenti, consentendo l'utilizzo delle pompe di calore così come previsto nel conto termico.

Sarebbe inoltre necessario il **superamento dell'attuale impostazione delle FER**, spostandole sulla fiscalità generale anziché farle cadere sulle spalle dei consumatori domestici.

Comunicato Stampa(2) del 24/04/2014

Direttiva efficienza Energetica: Periodicità della Fatturazione e autolettura devono aiutare il consumatore a fare efficienza e non ad indebitarsi ulteriormente

Le associazioni consumatori **Adoc, Adiconsum, Assoutenti, Assoconsum, Codacons, Codici, Cittadinanzattiva, MDC, UNC**

No alla fatturazione ogni 6 mesi o solo on line

" i consumatori devono pagare quello che consumano e non come e quando vogliono le aziende"

Ancora una volta nel DLGS di Recepimento Efficienza energetica della direttiva 27/2012 spuntano proposte che vanno in senso inverso al sostegno ai comportamenti virtuosi e all'efficienza energetica per una riduzione degli sprechi soprattutto di sostegno alle fasce economicamente svantaggiate.

Le disposizioni dell'art. 9.6 lettera a) punto 2) e punto 3 della bozza di d.lgs., se approvate nella forma attuale, comporterebbero una brusca riduzione della frequenza di fatturazione per i consumatori domestici italiani, così non **solo tradendo il senso delle disposizioni della Direttiva ma dando luogo a serie conseguenze negative per i Consumatori.**

In particolare si vogliono modificare frequenza di fatturazione e vietare l'uso dell'autolettura anche nei casi in cui non si è muniti di contatori teleletti.

La Direttiva n. 2012/27/EU (“la Direttiva”) per quanto riguarda la fatturazione dei servizi di energia si pone l’obiettivo di mettere i consumatori in grado di assumere un atteggiamento attivo, finalizzato alla riduzione dei consumi e alla scelta della migliore offerta sul mercato.

[...]e precisa che l’obiettivo dell’accuratezza della misura può essere raggiunto anche ricorrendo ad autoletture[...] mentre [...]se i clienti finali dispongono di contatori intelligenti, è «sufficiente» fornire le informazioni di fatturazione con cadenza mensile. La frequenza di fatturazione mensile, come opzione per i clienti finali, equipaggiati o meno di contatori intelligenti, è raccomandata (raccomandazione n. 13) anche dal Consiglio Europeo dei Regolatori dell’Energia (CEER) in un documento del 2012 sulle buone pratiche di fatturazione nei settori dell’energia elettrica e del gas.

Mentre nel Testo del DLGS, si propone che la fatturazione avvenga **“almeno ogni trimestre su richiesta oppure nel caso in cui i consumatori abbiano optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l’anno”**.

Una proposta folle, se consideriamo che gli importi delle bollette sono notevolmente incrementati e che sempre più spesso le disfunzioni del sistema di “Distribuzione” generano fatturazione con letture stimante e conguagli stratosferici che pongono **in grave situazione di indebitamento le famiglie**, favorendo spesso la morosità non per cause imputabili all’utente finale.

Chiediamo al Governo di modificare i punti relativi e di favorire invece una sempre maggiore aderenza alla realtà della fatturazione. Il consumatore vuol pagare ciò che realmente consuma anche eventualmente **promuovendo l’uso dell’autolettura e le tecnologie smart metering che funzionino realmente.**

Soprattutto chiediamo di garantire una cadenza della fatturazione bimestrale, mensile o secondo le esigenze manifestate dal consumatore per evitare di trovarsi a pagare importi spropositati e troppo distanti nel

Proposte di modifica

1. Articolo 8 - Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia

Motivazioni

L’articolo 8, comma 1, impone la realizzazione di audit energetici alle grandi imprese: per la prima volta entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni quattro anni. Sono escluse dall’obbligo le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale secondo ISO 50001 o ISO 14001. L’adozione di ISO 14001 non garantisce che l’impresa operi secondo modelli efficienti di razionalizzazione dell’energia.

Inoltre l'articolo 8, comma 2, prevede che i soggetti ammessi a eseguire diagnosi energetiche e successivamente ad adottare misure di efficienza siano quelli in possesso della certificazione secondo le norme UNI 11352 e UNI 11339 o di altre norme di cui all'art 12, comma 3. Non si ritiene opportuno ed utile prevedere ulteriori soggetti come gli "auditor energetici", abilitati attraverso procedure diverse dalle norme UNI sopra citate.

Proposte emendative.

Eliminazione della diagnosi energetica degli edifici e inserimento dell'autocertificazione.

2. Articolo 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici)

Motivazioni

Il decreto, recependo all'articolo 9 gli indirizzi della Direttiva, dà mandato all'AEEGSI di adottare provvedimenti volti a disciplinare le attività di misurazione e fatturazione dirette ad aumentare la consapevolezza dei clienti finali nei confronti dei propri consumi energetici. A questo proposito si suggeriscono alcuni interventi diretti a sviluppare con maggiore incisività il mercato *retail* e ad accrescere la capacità dei consumatori di attuare misure per un uso efficiente dell'energia.

Rapporti fra Società di Distribuzione e di Vendita dell'elettricità e del gas.

Le difficoltà della trasmissione dei dati di misura fra distributori e venditori sta provocando notevoli disagi ai consumatori, specialmente in caso di cambio di fornitore, con inefficienze che, fra l'altro, ostacolano notevolmente lo sviluppo del mercato libero nel settore energetico (bollette stimate, doppia fatturazione, conguagli per lunghi periodi di consumo, ecc.).

Le Associazioni dei Consumatori, insieme ad alcune Società di Vendita, hanno chiesto all'Autorità per l'energia una serie di interventi urgenti per migliorare lo scambio dei dati di misura tra distributori e venditori.

Si chiede che nel provvedimento in discussione sia inserita una norma che, in attesa del pieno funzionamento del Servizio Informativo Integrato (SII), impegni l'Autorità per l'energia ad intervenire con urgenza per garantire il rispetto della periodicità della lettura dei contatori, il rispetto dei tempi di trasmissione dei dati di misura da parte delle Società di Distribuzione, nonché definire rapide procedure per la risoluzione del contenzioso fra clienti domestici e Società di Vendita.

Due le macro-tematiche disciplinate dalla norme:

- ✓ **MISURAZIONE:** l'attuale disegno di mercato dell'energia elettrica e del gas è basato su un modello in cui **il venditore è l'unica interfaccia per il cliente finale per i servizi di energia elettrica e gas**. Il venditore deve poter disporre di tutte le informazioni e gli strumenti per **soddisfare al meglio i bisogni dei clienti in modo tempestivo ed efficiente**, anche quando è necessario il coinvolgimento degli altri attori della filiera energetica, in particolare i distributori locali.

Oggi siamo ancora in presenza di alcune criticità che rendono il mercato non perfettamente efficiente e rispondente alle esigenze del cliente finale, quali:

- flusso informativo fra venditori e distributori poco efficiente;
- necessità di maggiore responsabilizzazione del distributore verso il venditore in termini di qualità, tempestività e completezza dei dati di misura.

Le informazioni dettagliate di consumo aprono molte prospettive in termini di educazione al consumo e di servizi e prodotti correlati ad un consumo “*smart*”: **l’offerta di servizi innovativi *post metering* favorisce lo sviluppo di una domanda di servizi per un uso più efficiente delle risorse**: il consumatore acquisisce una maggior consapevolezza per un uso più efficiente dell’energia; le imprese, nella fattispecie il *retailer* di energia e gas, acquisiscono strumenti idonei ad intercettare questi nuovi comportamenti e a costruire un’offerta coerente, mirata e sempre più “customizzata”, cioè che risponda a questi comportamenti.

Da ultimo nello schema si dà mandato all’AEEGSI “*di assicurare il trattamento dei dati attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto...*”. L’attività prevista, di fatto, coincide con l’attività oggi posta in capo al Sistema Informativo Integrato (SII) nella sua legge istitutiva. È molto importante per l’efficienza del sistema e la velocizzazione delle pratiche commerciali che **il SII mantenga il proprio ruolo di gestore dei processi sistemici** (trattamento dei dati) **e dei processi commerciali** (*switching*, *vulture* ecc).

Al di là dell’aspetto gestionale chiediamo l’immediata entrata in funzione del SII e alla fine di garantire terzietà al sistema e trasparenza si propone la partecipazione delle associazioni consumatori quali organismi di vigilanza e controllo dei flussi.

- ✓ **FATTURAZIONE:** L’attuale regolazione in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione è stata definita in un contesto di mercato che era da poco liberalizzato (2009) e aveva quindi tra le finalità quella di garantire un’adeguata informazione al cliente finale attraverso una semplificazione della lettura dei documenti di fatturazione, un miglioramento delle confrontabilità delle offerte ed un’armonizzazione della struttura e dei contenuti.

La Delibera AEEG ARG/com 202/09, che dal 2009 detta le norme di armonizzazione e trasparenza degli attuali documenti di fatturazione e ne definisce la struttura, si traduce oggi, in un mercato in fase di avanzata liberalizzazione, in un forte ostacolo alla piena comprensibilità dei documenti di fatturazione, determina una serie di inefficienze e criticità molto costose nella gestione del cliente lato imprese e produce un numero elevato di reclami: in sostanza costituisce un potenziale ostacolo alla concorrenza.

E’ necessaria ed urgente una forte semplificazione della regolamentazione dei rapporti tra società di vendita e clienti finali.

L’Autorità per l’energia elettrica ed il Gas, nell’ambito del processo già aperto con la “Bolletta 2.0”, ha intrapreso un positivo processo di semplificazione, secondo il quale il documento di fatturazione è il resoconto del servizio del venditore: deve essere intelligibile e di agevole consultazione, e non lo strumento per confrontare le offerte. Lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva sull’Efficienza Energetica è una prima opportunità per cominciare a ridefinire la regolamentazione della fatturazione, **garantendo agli operatori quella flessibilità indispensabile per personalizzare il nuovo modello di bolletta semplificato, per ridurre il costo del servizio al cliente e sviluppare maggiormente il mercato dei servizi**. La definizione della struttura dettagliata di una fattura è di per sé in contrasto con il concetto di mercato libero in cui il venditore dovrebbe, per definizione, **pattuire con il proprio cliente in fase contrattuale, la preferenza per la struttura e per il livello di dettaglio del documento**: le informazioni devono **essere esaustive ma anche misurate sui diversi comportamenti e bisogni in termini di consumo del cliente**.

Proposte di modifica

Per quanto suddetto, nel rispetto del perimetro normativo fissato dalla direttiva in corso di recepimento, si propone di introdurre alcune integrazioni all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo. Nello specifico:

- al comma 3, dopo le parole “*predispone le specifiche*”, aggiungere la parola “*abilitanti*”;
- al comma 3, lettera b), eliminare le parole “*elaborazione e comunicazione*”; quindi sostituire le parole da “*L’Autorità*” fino a “*i propri azionisti*” con le seguenti: “*L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che il trattamento dei dati avvenga attraverso il **Sistema informativo Integrato in qualità di soggetto terzo** rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti. Tali infrastrutture svolgono anche la gestione centralizzata attraverso un’unica interfaccia di tutti i processi necessari all’acquisizione e alla gestione del cliente finale.*”
- al comma 3 lettera d), dopo le parole “*il cliente finale lo richieda,*” inserire le parole “*tramite il venditore*”;
- sostituire il comma 4 con il seguente: “*L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, affinché gli esercenti l’attività di misura dell’energia elettrica e del gas naturale assicurino che, sin dal momento dell’installazione dei contatori, i clienti finali ottengano informazioni adeguate, con riferimento alla lettura dei dati*”.
- al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente: “*le imprese di distribuzione provvedono affinché le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio siano in grado di fornire, entro il 30 settembre 2014, informazioni sulle fatture precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalità:*”; quindi, al comma 6, lettera a), eliminare i punti 2), 3), 4); *(i punti 2, 3, 4 riprendono testualmente quanto contenuto nella direttiva)*
- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: “*b) le imprese di distribuzione, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio permettano ai clienti finali, che ne facciano richiesta, di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno:*”; quindi, al punto 2) della lettera b) del comma 6 dopo le parole “*disponibili al cliente finale*” inserire le parole “*tramite le società di vendita*”;
- al comma 6, lettera c), eliminare il punto 3); *(il punto 3 riprende testualmente quanto contenuto nella direttiva)*
- al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente: “*d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, informazioni aggiuntive per consentire la valutazione globale dei consumi energetici*”.

3. Articolo 10 - Promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

Motivazioni

L’articolo 10, comma 10, prevede l’estensione dell’applicazione dell’analisi costi-benefici anche agli impianti ricadenti nell’ambito d’applicazione della direttiva 2010/75/CE (direttiva sulle emissioni industriali), fatte salve le eventuali esenzioni previste dalla medesima direttiva. Appare più opportuno rinviare al Decreto

Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014 (in particolare l'allegato VIII alla parte II del Decreto legislativo 152/06) che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva suddetta.

L'articolo 10, co. 14, inoltre limita il sostegno pubblico alla cogenerazione, subordinando quest'ultimo alla condizione che l'energia elettrica prodotta sia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR). Ciò appare in linea con quanto disposto con DM 5 settembre 2011, ma allo stesso tempo è opportuno salvaguardare, in vigenza di regime di incentivazione, i diritti acquisiti dalla cogenerazione definita con D. Lgs 79/99 e regolamentati dalla delibera dell'AEEG 42/02, sia per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati verdi (CV) agli impianti cogenerativi abbinati al teleriscaldamento, sia per quanto riguarda l'esenzione dall'obbligo di acquisto degli stessi CV.

Proposte emendative.

- All'articolo 10, comma 10, le parole *“dalla direttiva 2010/75/UE fatte salve le eventuali esenzioni di detta direttiva”* sono sostituite dalle parole *“dal Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014”*.
- All'articolo 10, comma 14, dopo le parole *“per soddisfare una domanda economicamente giustificabile.”* Aggiungere le seguenti: *“Restano salvi i diritti acquisiti dalla cogenerazione definita con DLgs 79/99 e regolamentati dalla delibera dell'AEEG 42/02, sia per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati verdi (CV) agli impianti cogenerativi abbinati al teleriscaldamento, sia per quanto riguarda l'esenzione dall'obbligo di acquisto degli stessi CV, nonché il regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011”*

4. Art. 11

Si chiede l'eliminazione dell'indirizzo all'Autorità per l'energia di provvedere a superare la struttura progressiva rispetto ai consumi dei prezzi di riferimento per i clienti domestici.

Infatti, procedendo in questo senso, numerose famiglie economicamente disagiate avrebbero sostanziali aumenti delle loro bollette elettriche, che già attualmente pagano con difficoltà (come dimostra l'aumento della morosità).

Una eventuale revisione potrebbe anche essere discutibile soltanto in concomitanza con una nuova regolamentazione del Bonus Elettrico, che ne raddoppi almeno l'importo (attualmente circa 70 euro/anno), semplificandone le modalità di godimento, e se ne assicuri la fruibilità a tutte le famiglie al di sotto il livello di povertà relativa (4 milioni secondo i dati ISTAT, invece del solo milione di Bonus attualmente corrisposti).

5. Art. 13 Formazione e informazione

Le carenze informative nel campo energetico non consentono ai consumatori di usare l'energia in modo razionale ed efficiente, cosa che presuppone la conoscenza puntuale e dettagliata dei consumi e della struttura dei costi.

Le associazioni sono contrarie nell'affidare a un organismo ad oggi commissariato quale l'ENEA o al GSE attualmente già in grave difficoltà in merito alle proprie competenze il piano di **informazione e formazione sull'efficienza.**

Il tema del comportamento e del comportamentismo del consumatore che può essere ben sviluppato in questo Paese per promuovere programmi di efficienza e risparmio energetico , deve essere integrato e visto in un'ottica di sistema con programmi scolastici e universitari al fine di rendere edotti i consumatori del futuro ad un comportamento più efficiente e a garantire mediante il Peer To Peer che essi stessi influenzino le loro famiglie.

Oggi, **l'articolo 13 del DLGS invece**, in attuazione degli articoli 12 e 17 della EED, prevede la predisposizione da parte di ENEA, con la collaborazione delle associazioni di categoria, **in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici**, delle associazioni dei consumatori e delle Regioni, di un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia.

Tale programma è volto a:

- **sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nella realizzazione di successivi interventi, con l'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;**
- stimolare comportamenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici dei dipendenti della pubblica amministrazione;
- ~~- favorire la partecipazione delle banche e degli istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;~~
- sensibilizzare le utenze domestiche sull'uso efficiente dell'energia;
- qualificare i soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici, con particolare riferimento degli auditor energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia.

Il programma è quindi sottoposto al Ministero dello sviluppo economico al MIUR e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvedono alla copertura degli oneri. All'attuazione del programma si provvede nel limite massimo di 1 milione(cifra insufficiente e assolutamente inadeguata) di euro all'anno, per il triennio 2015 – 2017, a carico del Ministero dello sviluppo economico, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali.

E' necessario quindi realizzare le azioni necessarie a far prendere coscienza ai clienti domestici di questi scenari e degli interventi da adottare per la riqualificazione energetica delle abitazioni, per un uso efficiente degli elettrodomestici, etc.

Il programma formativo e informativo previsto in questo articolo è carente almeno sotto due aspetti:

- (i) le risorse finanziarie stanziare sono insufficienti (andrebbero almeno raddoppiate),**
- (ii) Vanno individuate formule per garantire la compartecipazione dei soggetti privati alla copertura degli oneri, anche mediante il fundraising e la detrazione delle somme investite a tale scopo.
- (iii) il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e di categoria non può essere limitato alla mera consultazione sul programma di attività, ma va previsto il loro coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione delle campagne formative e informative, poiché ENEA e GSE non dispongono delle conoscenze e delle professionalità necessarie a garantire l'efficacia del programma triennale.**
- (iv) Prevedere programmi integrati di qualificazione anche per i quadri delle associazioni consumatori;

Proponiamo quindi di indicare le associazioni consumatori quali responsabili di **una piano di Informazione e formazione Nazionale al Consumo all'efficienza energetica STABILE NEL TEMPO**, mediante l'integrazione di programmi ministeriali scolastici e universitari dedicati alla formazione e all'informazione sul consumo consapevole.

Si sottolinea infine che il Regolamento n. 254/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativo ad un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014 – 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2014) riconosce alle organizzazioni dei consumatori un ruolo importante nella attività di educazione ed informazione dei consumatori e della loro sensibilizzazione sui propri diritti.

6. Art 15 Fondo per l'efficienza

La costituzione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è uno strumento utile per sostenere e facilitare il finanziamento degli interventi di efficienza energetica.

Si chiede che l'operatività del Fondo non sia limitata agli interventi realizzati dalla Pubblica Amministrazione, ma venga estesa anche alla riqualificazione energetica degli edifici condominiali. Infatti, come è noto, gli edifici condominiali costruiti nel dopoguerra e fino a tutti gli anni 90, sono dei veri e propri colabrodo energetici e necessitano di interventi significativi di efficientamento energetico, non soltanto sugli impianti, quanto e soprattutto di isolamento e coibentazione dell'involucro.

Poiché si tratta di interventi impegnativi e costosi, le detrazioni fiscali vigenti spesso non consentono la realizzazione degli interventi necessari, per la difficoltà ad ottenere i finanziamenti occorrenti e di conseguenza impedisce al condominio di raggiungere le maggioranze necessarie per dare l'avvio ai lavori. L'intervento del Fondo a garanzia dei finanziamenti erogati dal sistema bancario, consentirebbe di realizzare, anche con l'intervento delle ESCO, gli interventi di efficienza energetica.

Inoltre, si riconferma l'esigenza di stabilizzare il sistema delle detrazioni fiscali, che, specialmente se integrate con l'intervento del Fondo, rappresentano un valido strumento per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare residenziale. A queste proposito si sottolinea l'esigenza di

- (i) rimodulare l'entità delle detrazioni in funzione del grado di efficienza energetica dei diversi interventi;
- (ii) di fissare tetti massimi di costi ammissibili per taluni interventi (al fine di contenere l'aumento dei prezzi)
- (iii) di eliminare dal conto termico gestito dal GSE gli interventi a favore degli edifici residenziali, riconducendoli nell'ambito delle detrazioni fiscali, destinando a questo capitolo le relative risorse, e sgravando il GSE dei costi di gestione connessi.

A proposito del Conto Termico, si sottolinea ancora una volta come sia inaccettabile far gravare sulle bollette energetiche (in questo caso quelle del gas) l'onere del finanziamento di interventi che dovrebbero essere coperti dalla fiscalità generale. E' profondamente ingiusto che anche le famiglie sotto il livello di povertà siano gravate dei costi delle riqualificazioni energetiche degli edifici della Pubblica Amministrazione.

Considerazioni sulla fatturazione

Le disposizioni dell'art. 9.6 lettera a) punto 2) e punto 3 della bozza di d.lgs., se approvate nella forma attuale, comporterebbero una sensibile riduzione della frequenza di fatturazione per i consumatori domestici italiani, così non solo tradendo il senso delle disposizioni della Direttiva ma dando luogo a serie conseguenze negative per i clienti, sulle quali l'AEEGSI potrebbe non avere il potere di intervenire in sede regolatoria.

Analisi normativa

La **Direttiva n. 2012/27/EU** ("la Direttiva") per quanto riguarda la fatturazione dei servizi di energia si pone **l'obiettivo di mettere i consumatori in grado di assumere un atteggiamento attivo, finalizzato alla riduzione dei consumi e alla scelta della migliore offerte sul mercato**. Uno dei principali requisiti a questo fine è che le informazioni di fatturazione siano inviate in modo abbastanza frequente, siano precise e fondate sul consumo reale, indipendentemente dal tipo di contatore utilizzato. La Direttiva fissa quindi una frequenza minima di fatturazione anche per quei consumatori europei che, al 31 dicembre 2014, non siano ancora dotati di contatori 'intelligenti' ("*smart meter*"). Per gli altri, il comma 2 stabilisce il diritto a ottenere informazioni "complementari", ossia dettagli sui consumi fino a 3 anni. La Direttiva non fa alcuna distinzione tra clienti finali serviti con tariffe amministrative e clienti serviti da offerte commerciali.

Il testo originale dell'**art. 10 della Direttiva**, al comma 1, **riferisce l'obbligo di invio solo ai casi in cui non siano installati gli smart meter**: "*Where final customers do not have smart meters [...] Member States shall ensure by 31 December 2014 that, billing information is accurate and based on actual consumption...*", rimandando a un allegato specifico (all. VII) le specifiche, inclusa la frequenza minima, che la bozza di d.lgs. consolida invece nel testo dell'art. 9.6. Lo stesso comma lascia agli Stati la possibilità di disapplicare la norma qualora dimostrino che sia ingiustificata sotto il profilo tecnico o economico (quando ad esempio sia necessario l'invio ai clienti finali di lettori ottici dei contatori), e precisa che l'obiettivo dell'accuratezza della misura può **essere raggiunto anche ricorrendo ad autoletture**.

Se invece i clienti finali dispongono di contatori 'intelligenti', come precisato dai documenti interpretativi ufficiali della Direttiva, continueranno ad applicarsi le disposizioni del "terzo pacchetto" di direttive sul mercato dell'energia elettrica e del gas.¹ Vale a dire, ai sensi dell'all. 1, lett. i) delle Direttive n. 72/2009 e n. 73/2009², che i clienti domestici hanno diritto ad essere informati **"con una frequenza tale da consentirgli di regolare il proprio consumo"** di energia elettrica e gas, tenuto conto della capacità del contatore, oltre che dei costi della misura. Secondo una nota interpretativa pubblicata dalla Commissione e riferita alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, **se i clienti finali dispongono di contatori intelligenti, è «sufficiente» fornire le informazioni di fatturazione con cadenza mensile.**³ La frequenza di fatturazione mensile, come opzione per i clienti finali, equipaggiati o meno di contatori intelligenti, è raccomandata (raccomandazione n. 13) anche dal Consiglio Europeo dei Regolatori dell'Energia (CEER) in un documento del 2012 sulle buone pratiche di fatturazione nei settori dell'energia elettrica e del gas.⁴

Proposte di modifica sulla Fatturazione

Il testo dell'art. 9.6 della bozza di d.lgs., invece, non fa distinzione tra clienti dotati e non dotati di contatori intelligenti e comporta il **rischio di una riduzione drastica della frequenza di invio delle informazioni di fatturazione rispetto a quanto attualmente praticato in Italia**, con invii cartacei semestrali obbligatori al posto degli attuali invii bimestrali per l'elettricità e il gas. La lettera a) punto 2) dell'art. 9.6 recita infatti: *"le informazioni di fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni trimestre su richiesta oppure nel caso in cui i consumatori abbiano optato per la fatturazione elettronica, **altrimenti due volte l'anno**"*, così lasciando all'AEEGSI la valutazione della frequenza ottimale solo nel caso in cui il consumatore non effettui la scelta esplicita di ricevere una bolletta elettronica o più frequente.

Effetti del testo nella forma attuale

Gli effetti negativi di una riduzione drastica della frequenza di fatturazione sarebbero almeno due: **1) una moltiplicazione fino a tre volte dell'importo medio delle fatture dei servizi energetici**, particolarmente grave nel caso di offerte combinate elettricità gas, che causerebbe forti disagi sociali, aumentati dall'attuale periodo di crisi economica; **2) un allungamento dei tempi medi di incasso ed un aumento della morosità** per i venditori, che risentono già dello stato di crisi prolungato del settore (vedi ad esempio il caso Sorgenia), con effetti gravi sul loro conto economico. La fornitura del servizio alle famiglie nel suo complesso, quindi, risentirebbe in modo molto pesante di una tale decisione.

Non sembra esserci traccia, alla luce di quanto sopra, di aspetti positivi nell'innovazione normativa risultante dal testo, come non è chiaro come debba essere interpretato il riferimento iniziale del comma 6 della bozza di d.lgs.: *"Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia"*. Nel caso in cui questo fosse interpretabile nel senso di mantenere le regole attuali di fatturazione vigenti in Italia anche dopo il 31.12.2014, la norma contenuta nel d.lgs. non produrrebbe effetti. **In questo caso resterebbe da capire perché le disposizioni che la Direttiva prevede in allegato, proprio per distinguerle in quanto elementi di dettaglio relativi a un caso specifico, siano state inserite nel testo principale senza far riferimento al caso precipuo dei clienti provvisti di 'contatore intelligente'.**

¹ Commission Staff Working Document SWD (2013) 448 final: "Guidance note on Directive 2012/27/EU on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EC, and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC: Articles 9 - 11: Metering; billing information; cost of access to metering and billing information", Bruxelles 6.11.2013.

² Direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009 relativa a "Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE", GUUE L211/55 del 14.08.2009. Direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 relativa a "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE", GUUE L211/94 del 14.08.2009.

³ Commission Staff Working Paper: "Interpretative Note on Directive 2009/72/EC concerning Common Rules for the Internal Market in Electricity and Directive 2009/73/EC concerning Common Rules for the Internal Market in Natural Gas, Bruxelles 22.1.2010.

⁴ CEER "Electricity and Gas Retail market design, with a focus on supplier switching and billing – Guidelines of good practices" Ref: C11-RMF-39-03, 24.01.2012.

In ottica emendativa, un ritorno al testo originale della Direttiva produrrebbe comunque un effetto negativo per i clienti di gas italiani, diminuendo nel breve periodo il numero di fatture da metà a un terzo, almeno fino alla copertura del territorio con i contatori intelligenti. In Italia, infatti, i contatori ‘intelligenti’ per l’elettricità funzionano pressoché ovunque mentre quelli per il gas sono praticamente assenti, anche se l’AEEGSI ha stabilito precisi obiettivi di copertura futuri⁵. **Le disposizioni della Direttiva relativamente alla fatturazione semestrale si applicherebbero, quindi, solo agli utenti gas** per le quali sono già in vigore regole più stringenti, che prevedono l’invio delle fatture almeno bimestrali per i clienti in regime di maggior tutela. Si darebbe così luogo a un doppio regime di fatturazione per i servizi di elettricità e gas che sono stati finora gestiti in modo del tutto simmetrico dall’AEEGSI.

È necessario quindi confermare la periodicità di fatturazione bimestrale, attualmente in vigore per l’elettricità e il gas in Italia, relativamente ai clienti in regime “di maggior tutela”, **estendendolo anche alle offerte commerciali, c.d. di “mercato libero”, per le quali la direttiva non propone eccezioni simili a quelle vigenti in Italia**. Per queste offerte oggi la periodicità di fatturazione è infatti stabilita contrattualmente tra venditore e cliente, potendo quindi essere anche inferiore a quella bimestrale. Il tema della fatturazione di libero mercato è peraltro già critico in Italia, essendo oggetto di numerosi reclami per mancata fatturazione attualmente sotto indagine da parte di AEEGSI e di procedimenti sanzionatori che hanno coinvolto anche primari operatori, e quindi si presta a un intervento normativo.⁶

Il successivo punto 3) del testo della bozza di d.lgs.: *“l’obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia;”*, risulta di interpretazione ancora più critica rispetto al già problematico punto 2). Il testo sembra, infatti, aprire alla **possibilità che i venditori di energia inviino le informazioni di fatturazione senza vincoli di frequenza ai clienti** che comunichino la lettura del contatore “periodicamente”.

Si tratta probabilmente di un mero errore di trascrizione del testo della Direttiva che fa riferimento per quanto riguarda le autoletture al soddisfacimento non del requisito della minima periodicità ma a quello della fatturazione del consumo effettivo, di cui al punto 1) dello stesso comma della bozza di d.lgs. Il testo così com’è infatti appare illogico in quanto **non è affatto chiaro come l’utente medio sia in grado di ricavare le informazioni di fatturazione con il grado di dettaglio minimo richiesto dalla Direttiva** (prodotto di elaborazioni complesse su corrispettivi fissi, corrispettivi unitari crescenti con i consumi e oneri fiscali), **a partire da una semplice rilevazione dei consumi** relativi a un certo periodo, che può servire, al massimo, a registrare la propria tendenza di utilizzo dell’energia.

L’indeterminatezza insita nella formulazione del testo, sia per quanto riguarda la periodicità minima di fatturazione verso il cliente finale, sia per quanto riguarda l’intervallo massimo tra due letture comunicate da quest’ultimo, superato il quale scatterebbero le prescrizioni del punto 2) visto in precedenza, rende del tutto ragionevole correggere il testo riferendolo al punto 1) dell’art. 9.6 lett. a). In questo modo si conferirebbe senso logico e pratico alla norma che ne è al momento del tutto privo.

Emendamento 1

Alla luce di quanto sopra la proposta emendativa sulla frequenza di fatturazione **all’Art. 9.6 lettera a) punto 2) della bozza di d.lgs di recepimento è: “le informazioni di fatturazione devono essere rese**

⁵ La Deliberazione 27.12.2013 n.631/2013/R/GAS: “Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas” ha stabilito⁵ che i distributori di energia con più di 200.000 clienti abbiano il 60% dei contatori sul totale in servizio entro il 31.12.2018, oltre a una serie di altri vincoli dello stesso genere.

⁶ Deliberazione 542/2013/E/COM del 28.11.2013 “Avvio di un’indagine conoscitiva in materia di fatturazione delle forniture di energia elettrica e di gas naturale ai clienti di piccole dimensioni”.

disponibili almeno ogni trimestre su richiesta oppure nel caso in cui i consumatori abbiano optato per la fatturazione elettronica, altrimenti ~~due volte l'anno~~ **con frequenza almeno bimestrale.**"

Emendamento 2

Alla luce di quanto sopra la proposta emendativa sulla frequenza di fatturazione **all'Art. 9.6 lettera a) punto 3) della bozza di d.lgs di recepimento** è: *l'obbligo di cui al numero ~~2~~ 1) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia;*"

Roma, 8 maggio 2014.

Le associazioni firmatarie